



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CIG 7129934FA7 - N. GARA 6786823

Art. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la locazione a freddo per un periodo di 36 mesi dalla data di consegna, comprensiva di manutenzione "FULL SERVICE", di nr. 2 pale gommate, con le caratteristiche descritte nell'allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto e di seguito brevemente riassunte:

- Nr. 1 pala gommata con peso operativo max 18 tonnellate, benna ad alto ribaltamento con volume non inferiore a 2.5 metri cubi e larghezza pari a quella degli pneumatici, a braccio di sollevamento normale (allegato 1 – colonna PALA 1 "zona triturazione");
- Nr. 1 pala gommata con peso operativo max 22 tonnellate, benna per materiali leggeri con volume non inferiore a 4 metri cubi e larghezza pari a quella degli pneumatici, con attacco idraulico di tipo "rapido", telaio porta forche, forche e braccio di sollevamento normale (allegato 1 – colonna PALA 2 "zona maturazione").

I mezzi dovranno essere forniti nuovi di fabbrica e dovranno rispettare tutte le caratteristiche citate negli allegati tecnici facenti parte del capitolato.

Le macchine saranno destinate alla sede dell'impianto di compostaggio di proprietà di Silea Spa, sito ad Annone di Brianza (LC), località Tassera.

Art. 2 – DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

La locazione avrà una durata di 36 mesi dalla data di consegna di ciascun veicolo con un utilizzo massimo di 2800 ore motore/anno per ciascuna macchina oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

A) L'importo complessivo del presente appalto ammonta a € 324.000,00 oltre ad 972,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, così ripartito:

- € 144.000,00 IVA esclusa per la locazione di nr. 1 pala gommata con peso operativo max 18 tonnellate, benna ad alto ribaltamento con volume non inferiore a 2.5 metri cubi e larghezza pari a quella degli pneumatici (pari ad € 4.000,00, IVA esclusa, al mese) comprensiva del servizio di manutenzione full service;
- € 180.000,00 IVA esclusa per la locazione di nr. 1 pala gommata con peso operativo max 22 tonnellate, benna per materiali leggeri con volume non inferiore a 4 metri cubi e larghezza pari a quella degli pneumatici, con attacco idraulico di tipo "rapido", telaio porta forche, forche (pari ad € 5.000,00, IVA esclusa, al mese) comprensiva del servizio di manutenzione full service;



Pag. 1



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

B) Oltre al canone sopra citato nel caso di manutenzioni o riparazioni per incidenti o rotture dovuti ad uso improprio, verrà riconosciuto all'appaltatore il costo orario della manodopera ed il costo per eventuali ricambi al prezzo offerto in sede di gara.

L

'importo massimo, non vincolante per Silea, per quest'ultimo tipo di interventi è stimato in € 25.000,00 di cui € 75,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, per l'intero importo contrattuale.

L'aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 – CONSEGNA

Gli automezzi dovranno essere consegnati entro sessanta (60) giorni solari dalla data dell'ordine, anche in pendenza di contratto.

La stazione appaltante, ad insindacabile giudizio, valuterà lo stato del/i mezzo/i.

Gli eventuali oneri di ritiro del/i mezzo/i provvisorio/i e contestuale consegna del/i mezzo/i definitivo/i saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Al termine del periodo di noleggio, o comunque al momento del ritiro della macchina da parte dell'Appaltatore, sarà redatto verbale di ritiro in contraddittorio con l'Impresa Appaltante, al fine di verificare le condizioni del mezzo al momento del reso; nel caso in cui siano rilevati danni attribuibili con evidenza alla stazione appaltante, che richiedano interventi di manutenzione non coperti (parzialmente o interamente) dalla polizza KASKO compresa nel canone di locazione, l'Appaltatore potrà rivalersi nei confronti dell'Appaltante per una cifra non superiore ad un decimo (1/10) del valore residuo del mezzo.

Trascorsi i primi dodici mesi di locazione, in caso di restituzione anticipata dell'automezzo, la stazione Appaltante riconoscerà al locatore quanto segue:

- da 0 a 12 mesi anticipati rispetto alla scadenza contrattuale: 2 mensilità di canone;
- da 13 a 24 mesi anticipati rispetto alla scadenza contrattuale: 4 mensilità di canone.

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Fanno parte integrante dell'appalto i seguenti oneri e servizi, comprensivi nel canone di locazione:

- 1) programma di **manutenzione "FULL SERVICE"**, da effettuarsi presso l'impianto della stazione appaltante, che preveda la gestione della manutenzione programmata preventiva e su guasto (compresa sostituzione dei pneumatici); l'intervento su guasto dovrà essere garantito entro 24 ore solari dalla richiesta da parte di Silea, domeniche e festività escluse; il servizio dovrà essere organizzato con le scadenze previste dal costruttore e dovrà comprendere:
 - o revisione e manutenzione di benne e accessori (ivi comprese le forche di sollevamento);
 - o i materiali di consumo e minuterie (lampadine, fusibili, spazzole del tergicristallo, taglienti/sottolama per le benne, etc.);
 - o i ricambi;
 - o lubrificanti, grassi e liquidi funzionali, ivi compresi eventuali additivi per il trattamento dei gas di scarico;





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



- o filtri olio e aria;
- o filtri cabina di guida;
- o lavaggio per manutenzione o riparazione;
- o piccoli interventi sulla carrozzeria;
- o smaltimento e relativi oneri di smaltimento per lubrificanti, filtri, batterie e, in generale, parti sostituite, in conformità alle normative vigenti in merito a trasporto e gestione rifiuti, evitando per quanto possibile il deposito e lo stoccaggio degli stessi presso la sede del committente;
- o presa e resa dei veicoli c/o dipartimenti dell'Impresa Appaltante, se necessario;
- o ingrassaggio generale;
- o verifica dei dispositivi e accessori di sicurezza.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla fornitura di un mezzo sostitutivo rispetto a quello originariamente in locazione a causa di intervento di manutenzione, quello sostitutivo dovrà essere fornito presso lo stabilimento di Annone di Brianza, senza oneri aggiuntivi per Silea spa, entro 2 giorni lavorativi dalla identificazione di tale esigenza.

Nel canone di locazione dovrà essere garantita una sostituzione annuale dei pneumatici; in caso di usura con frequenza superiore, la sostituzione sarà a carico dell'Appaltatore.

Rimangono esclusi dagli oneri di manutenzione:

- o carburanti;
- o controlli e rabbocchi olio e liquidi funzionali, solo se al di fuori degli interventi di manutenzione preventiva o correttiva;
- o riparazione dei pneumatici.

Se nel corso della manutenzione programmata verranno rilevati danni il cui costo di riparazione (ricambi + intervento), verificato tra le parti, non superi la somma di € 50,00, IVA esclusa, l'Appaltatore effettuerà la riparazione e si farà carico di tale spesa, la quale dunque è compresa nel corrispettivo contrattuale per la locazione e non potrà dare adito ad alcuna pretesa da parte del medesimo Appaltatore verso l'Impresa Appaltante.

- 2) Modifiche o adeguamenti alle macchine, che dovessero rendersi necessari a causa di nuove normative e provvedimenti;
- 3) Consegna e riconsegna degli automezzi;
- 4) Tasse e relativa gestione.

Art. 5 – MANUTENZIONE A SEGUITO DI INCIDENTI O RUTTURA PER USO IMPROPRIO

Fanno parte integrante dell'appalto i seguenti oneri e servizi, non compresi nel canone di locazione, per il quale verranno riconosciuti all'appaltatore il costo orario della manodopera ed il costo per eventuali ricambi, come offerto in sede di gara, per un ammontare massimo di € 25.000,00, di cui € 75,00 per oneri della sicurezza, per tutto il periodo contrattuale:

- Nel caso di manutenzioni o riparazioni per incidenti o rotture dovuto ad uso improprio, una volta dimostrate, dovranno essere precedute da un preventivo di spesa tecnico/economico e potranno essere realizzati solo a fronte di autorizzazione formale dal parte della stazione Appaltante. Ogni variazione al preventivo iniziale dovrà preventivamente essere approvata dall'Appaltante.





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Le prestazioni tecniche e i tempi necessari ad effettuarle, costituenti il quadro di riferimento per gli interventi di manutenzione, sono quelli indicati nelle tabelle di riferimento delle case costruttrici, ove esistenti.

In tutti i casi il costo orario della manodopera sarà quello di aggiudicazione, senza che mai l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa ulteriore.

- Nel caso di manutenzione a seguito di eventi accidentali, l'Appaltatore provvederà alla presa in carico e alla successiva resa del mezzo necessitante manutenzione, a fronte del riconoscimento da parte di Silea Spa del corrispettivo contrattuale per questo servizio. La presa in carico dell'automezzo da parte dell'Appaltatore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore solari successive alla richiesta di intervento. Il preventivo tecnico/economico dovrà essere trasmesso entro le 24 ore solari successive alla presa in carico dei beni da riparare. L'automezzo dovrà essere reso disponibile in piena efficienza nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre le 12 ore successive dal benestare alla riparazione, fatte salve revisioni particolarmente gravose riconosciute dall'Impresa Appaltante e, come tali, richiedenti più di 12 ore. In questo caso i relativi tempi di intervento saranno specificamente concordati e verrà consegnato alla Stazione Appaltante un mezzo sostitutivo, equivalente a quello guasto, in attesa di quello riparato, entro 2 giorni lavorativi dalla individuazione di tale necessità. Il mezzo sostitutivo sarà reso a titolo gratuito, riconoscendo unicamente l'onere del trasporto stimato in € 700,00.

Al termine di ogni intervento sugli automezzi (sia esso relativo a prestazioni preventive, che correttive di qualsiasi origine) l'Appaltatore rilascerà alla stazione Appaltante un verbale di intervento dettagliato in cui saranno particolareggiate, le operazioni effettuate, le ore impiegate e i ricambi eventualmente utilizzati.

I preventivi dovranno essere tassativamente compilati dall'Aggiudicatario con chiarezza indicando i ricambi richiesti con i relativi codici identificativi, le ore di manodopera previste e il costo dei materiali necessari.

In caso si rivelasse necessario eseguire operazioni non comprese nelle tabelle di riferimento delle case costruttrici, dovranno essere indicate con chiarezza le ore di manodopera e il costo dei materiali necessari; dovranno essere inoltre indicati tutti gli elementi utili per valutare la congruità del preventivo stesso. In mancanza di queste informazioni di dettaglio le spese esposte non saranno riconosciute.

Il preventivo dovrà riportare i giorni naturali consecutivi di resa disponibilità dell'automezzo a partire dal benestare alla riparazione.

In relazione all'operazione manutentiva effettuata, l'Appaltatore si impegna a fornire adeguate certificazioni dei materiali forniti e/o riparati e/o sostituiti, a garantirli per sei mesi a decorrere dall'accettazione da parte della stazione Appaltante dell'intervento manutentivo effettuato.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il servizio di manutenzione verrà effettuato dal locatore su richiesta dell'Impresa Appaltante nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato.

A seguito di ogni intervento di manutenzione o riparazione il locatore è tenuto a compilare e trasmettere, contemporaneamente al rilascio del mezzo o componente dell'attrezzatura, un





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

modulo con indicate le operazioni effettuate, i ricambi/materiali utilizzati e il tempo impiegato per l'effettuazione del lavoro.

Il locatore è tenuto ad impiegare per tutti gli interventi di riparazione/manutenzione ricambi appartenenti alle tipologie sottoindicate:

- componenti direttamente prodotti dalla casa costruttrice;
- componenti forniti di primo equipaggiamento;
- componenti perfettamente compatibili con i ricambi originali e a questi equivalenti, reperibili sul mercato;

In questo caso il locatore dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'assoluta conformità del particolare di ricambio alle caratteristiche tecniche del ricambio originale e sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni (guasti meccanici, fermo macchina, ecc.) subiti dalla stazione appaltante in conseguenza dell'impiego dei suddetti componenti.

Silea Spa avrà facoltà di effettuare verifiche del lavoro svolto, tramite propri incaricati, in qualsiasi momento, e a tal fine potrà richiedere di accedere all'officina dell'Appaltatore in qualsiasi momento dell'orario lavorativo.

L'Appaltatore deve indicare un Responsabile Tecnico del Servizio che, con funzioni di ispettore e coordinatore, collaborerà con i Responsabili di Manutenzione dell'Impresa Appaltante che di volta in volta richiederanno l'attivazione dei servizi oggetto del presente capitolato e definiranno con il medesimo Responsabile Tecnico del Servizio indicato dall'Appaltatore per definire i programmi di lavoro.

Art. 7 – GARANZIE

In relazione all'operazione manutentiva effettuata, l'Appaltatore si impegna a fornire adeguate certificazioni dei materiali riparati e/o sostituiti a garantirli per sei mesi a decorrere dall'accettazione da parte dell'Impresa Appaltante dell'intervento manutentivo effettuato.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la perfetta esecuzione del Servizio di manutenzione, in conformità alla normativa vigente e alle regole di buona tecnica.

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone ed a cose in relazione e per conseguenze dell'effettuazione del Servizio. Tale aspetto è riferito limitatamente alle fasi di presa e resa delle pale presso l'impianto della stazione appaltante, relativamente sia alla consegna dei veicoli ad inizio contratto ed alla riconsegna degli stessi a fine contratto, sia alla loro presa e riconsegna per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Art. 9 – PAGAMENTI

L'Appaltatore emetterà regolari fatture alla fine di ogni mese per la locazione dei mezzi ed al termine di ogni intervento effettuato a seguito di incidenti o rottura per uso improprio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, fine mese, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea Spa correlate ai vincoli di legge.





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01. Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della fattura, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Per i Paesi appartenenti alla black list l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione, di aver assolto al versamento delle imposte nazionali e municipali e di non aver diritto ad agevolazioni.

Art. 10 – COLLAUDO

I collaudi dei mezzi offerti dall'Aggiudicatario verranno effettuati al momento della consegna dei mezzi, previo accordo tra le parti a seguito di verbale controfirmato da entrambe le parti. Qualora vengano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nelle specifiche dichiarate dall'Appaltatore in sede di offerta, a quest'ultimo verrà data facoltà di modificare, una volta soltanto, a proprie spese, tutti gli automezzi forniti per renderli conformi a tutte le previsioni contrattuali, specifiche tecniche comprese.

I mezzi così modificati saranno sottoposti a nuovo collaudo. Durante il periodo di intervento sulle macchine l'Aggiudicatario fornirà mezzo sostitutivo, senza nessun onere aggiuntivo per l'Impresa Appaltante.

Consegna e riconsegna degli automezzi all'inizio ed alla fine del contratto sono da ritenersi inclusi nel canone di locazione.

Tutte le operazioni saranno documentate da relativo verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 11 – PENALI PER DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E DELLE PRESTAZIONI

Nel caso cui in sede di collaudo, effettuato alla consegna dei mezzi oggetto della fornitura ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato Speciale, vengano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle previste e dichiarate in fase di offerta, verrà data facoltà, una sola volta, all'Appaltatore di modificare a proprie spese gli automezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad un nuovo collaudo, che verrà effettuato soltanto dopo che tutti i mezzi forniti siano stati modificati.

Se l'esito del 2° collaudo sarà positivo, nel caso la riconsegna degli automezzi sia compresa tra:

- 1) il 2° ed il 15° giorno dall'esito del 1° collaudo negativo, verrà applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,1 % del complessivo canone di locazione degli automezzi forniti;





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- 2) il 16° ed il 30° giorno dall'esito del 1° collaudo negativo, verrà applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,15% del complessivo canone di locazione degli automezzi forniti.

Durante il periodo di intervento sulle macchine l'Aggiudicatario fornirà mezzo sostitutivo, senza nessun onere aggiuntivo per l'Impresa Appaltante.

È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 12 – PENALI PER INDISPONIBILITÀ OPERATIVA

Qualora il mezzo non sia restituito funzionante e conforme decorse 48 ore dalla comunicazione dell'Impresa Appaltante (24 ore per la presa in carico + 24 ore per la ripristinata disponibilità operativa del mezzo) della necessità di provvedere o a manutenzione programmata ovvero alla riparazione di un guasto o di un sinistro di un mezzo, sarà addebitata all'Appaltatore una penale pari a € 300,00 al giorno per ciascun veicolo, per 8 giorni, fatto salvo la consegna del mezzo sostitutivo entro la scadenza delle 48 ore solari suddette.

È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 13 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

Nel caso di ritardi rispetto ai termini di consegna anche dei mezzi sostitutivi sarà applicata a carico dell'Appaltatore la seguente penalità per ogni giorno solare di ritardo dai termini prima definiti lo 0,30% dell'importo relativo al canone di locazione del singolo automezzo consegnato in ritardo.

L'eventuale fornitura di automezzi sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc.) sarà considerata come non avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla consegna dei documenti verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il contratto nei seguenti casi:

- Oltre i 30 gg di ritardo (anche per un solo veicolo) nella consegna degli automezzi oggetto del presente Capitolato è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale della locazione del mezzo oggetto di ritardo, fatti salvi i maggiori danni;
- In caso di riconsegna dell'automezzo oltre il 30° giorno dall'esito del 1° collaudo negativo, è facoltà della stazione Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà tenuto a versare una penale complessiva del 10% del valore contrattuale della locazione del mezzo oggetto ritardo, fatti salvi maggiori danni;
- In caso di esito negativo anche del secondo collaudo;
- Qualora decorrano oltre 8 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 13 ovvero i termini stessi siano violati per due volte anche non consecutive (vale a dire ove i mezzi siano restituiti decorse quarantotto ore dalla comunicazione dell'Impresa Appaltante e due volte anche non consecutive).

In tutti questi casi la stazione Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempienza dell'Appaltatore dandogliene semplice comunicazione, applicando le penali previste dal presente Capitolato.

È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Le parti convengono, inoltre, che costituisce motivo per la risoluzione del contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, con l'applicazione dei danni conseguenti:

- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata a carico dell'Appaltatore;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- la mancata assunzione e/o rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 15 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore deve presentare, anteriormente all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente la stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell'impresa.

Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando la ditta non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la perfetta esecuzione del Servizio di manutenzione, in conformità alla normativa vigente e alle regole di buona tecnica. È altresì responsabilità dell'appaltatore la pianificazione e l'esecuzione di tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente, nonché la tenuta e corretta compilazione dei relativi registri.

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone ed a cose in relazione e per conseguenze dell'effettuazione del Servizio. Tale aspetto è riferito limitatamente alle fasi di presa e resa dei veicoli presso i dipartimenti aziendali della stazione Appaltante, relativamente sia alla consegna dei veicoli ad inizio contratto ed alla riconsegna degli stessi a fine contratto, sia alla loro presa e riconsegna per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

La movimentazione dei mezzi da e per l'impianto della stazione Appaltante, oltre che per effettuare spostamenti all'interno dello stabilimento di proprietà di Silea Spa (ad esempio per effettuare una manutenzione), deve avvenire con copertura assicurativa R.C.A. a carico del Locatore, avente massimale non inferiore a 1 milione di euro.

Il canone di locazione dovrà altresì comprendere una copertura assicurativa che preveda:

- gestione dei sinistri e assistenza legale;





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



- copertura assicurativa per danni derivanti da eventi naturali, eventi socio-politici (compresi danni ai cristalli), atti vandalici, senza franchigia;
- incendio e furto totale e parziale del mezzo senza franchigia;
- Polizza Kasko.

Art. 16 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da Silea Spa o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà a segnalare l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso.

Per la violazione degli obblighi suddetti la stazione appaltante procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezione a Silea Spa, né ha titolo al risarcimento dei danni.

La ditta aggiudicataria è responsabile, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Il Tribunale Ordinario di Lecco è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 – RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato a nominare un referente del quale l'impresa dovrà comunicarne prima dell'inizio della locazione il nominativo ed il recapito sia domiciliare sia telefonico.

Art. 19 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea Spa e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea Spa.

Il mancato rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it

Art. 20 – PREZZI

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri anche assicurativi e manutentivi, ad esclusione della sola IVA di legge e saranno fissi ed invariabili per l'arco di validità del contratto.





Art. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY

Le parti dichiarano di essere informate che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quanto lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti.

Art. 22 - SUBAPPALTO

La ditta Appaltatrice, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, Silea spa non concederà nessuna autorizzazione in tal senso, fatta eccezione per la facoltà da parte di Silea di autorizzare subappalti per eventuali richieste da parte dell’Appaltatrice conseguenti a modifiche del servizio richieste da Silea, anche nel caso legate a sostanziali modifiche per emanazione di leggi, norme o regolamenti attinenti alle modalità di espletamento dei servizi affidati; in tali casi l’inizio del subappalto potrà decorrere dal giorno successivo alla notifica dell’atto autorizzativo adottato da Silea.

In ogni caso la ditta subappaltatrice dovrà:

- possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l’espletamento dei servizi subappaltati;
- osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa in materia.

La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti di Silea dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Il pagamento dei sub appaltatori sarà a carico della ditta aggiudicataria, nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 105, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di cui al comma 13 del medesimo articolo.

Art. 23 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle perone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 24 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge, nonché il Decreto Legislativo 50/2016 per quanto applicabili, ed ogni altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio.

Art. 25 – SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione del servizio - nessuna eccettuata - sono a carico dell'Appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bollo, diritti, ecc., nei termini indicati nel disciplinare di gara.

L'IVA in quanto dovuta, è a carico di Silea.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Art. 26 – CORSI DI ADDESTRAMENTO PERSONALE IMPRESA APPALTANTE

L'Aggiudicatario dovrà garantire informazione, formazione ed addestramento presso lo stabilimento dell'Impresa Appaltante e saranno indirizzati agli operatori/manutentori negli orari concordati con l'Impresa Appaltante.

I corsi di formazione per il personale, specifici per le macchine e le attrezzature oggetto del contratto, dovranno essere organizzati dalla Ditta Fornitrice secondo quanto previsto dall'accordo 22 febbraio 2012 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla GAZZETTA UFFICIALE 12-3-2012 Serie generale - n. 60.

Entro la conclusione del contratto, comunque concordando i tempi con Silea Spa, l'Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento della formazione per il personale addetto alla conduzione delle pale caricatrici frontali ai sensi del punto 6 del sopracitato Accordo Stato-Regioni.

Relativamente al numero di sessioni di formazione dovranno essere tenute come segue:

- 1) una sessione iniziale di formazione/addestramento dovrà essere tenuta ad inizio locazione, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'accordo suddetto;
- 2) eventuali successive sessioni di formazione verranno richieste dall'impresa appaltante in caso di aggiornamento del personale conducente o di addestramento di nuovo personale incaricato a condurre le macchine oggetto del noleggio, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'accordo suddetto.





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



descrizione	unità di misura	RICHIESTA		CARATTERISTICHE DELLE PALE OFFERTE		Allegato 1 al CSA
		zona triturazione	zona maturazione	zona triturazione	zona maturazione	
Peso operativo (compreso di benna)	kg	14000 ≤ P ≤ 18000	19000 ≤ P ≤ 22000			
Carico di ribaltamento statico (0°)	kg	≥ 10500	≥ 15500			
Carico di ribaltamento statico (a pieno sterzo)	kg	≥ 9000	≥ 13500			
altezza al perno	mm	≥ 3850	≥ 4000			
volume della benna (capacità al colmo ISO/SAE)	mc	≥ 2,5	≥ 4 (materiali leggeri)			
benna elevato ribaltamento	/	SI	NO			
benna con lama di usura intercambiabile	/	SI	SI			
attacco idraulico rapido	/	NO	SI			
sterzo con impianto idraulico indipendente e sensore di carico	/	SI	SI			
impianto di lubrificazione automatico centralizzato	/	SI	SI			
motore ciclo DIESEL conforme alle norme EU Stage IV (US EPA Tier 4)	/	SI	SI			
radiatore a maglie larghe	/	SI	SI			
retroventilazione	/	SI	SI			
sistema di rigenerazione del catalizzatore in continuo	/	SI	SI			
predisposizione per contatore utile a esenzione di accise sul carburante	/	SI	SI			
prefiltro turbina "TURBO3" o superiore	/	SI	SI			
trazione a quattro ruote motrici	/	SI	SI			
sistema di programmazione/limitazione della velocità incluso	/	SI	SI			
bloccaggio differenziale al 100%	/	SI	SI			
cabina di guida conforme alle norme ROPS-FOPS	/	SI	SI			
climatizzatore	/	SI	SI			
filtrazione aria cabina a doppio stadio	/	SI	SI			
telecamera per la visione posteriore	/	SI	SI			
sedile con molleggio pneumatico	/	SI	SI			
luce intermittente arancione	/	SI	SI			
segnale acustico di retromarcia	/	SI	SI			
fari di illuminazione dell'area di lavoro	/	SI	SI			
Marca CE e relativo manuale di uso e manutenzione (in formato cartaceo ed elettronico) ai sensi della normativa vigente (direttiva macchine 2006/42/CE e s.m.i.) per entrambe le pale e tutte le attrezzature fornite a corredo, montate o montabili	/	SI	SI			
Catalogo parti di ricambio completo per mezzo e attrezzatura	/	SI	SI			

